

Procura della Repubblica di Trento

Prot. n. 4374/14-1.4

Circ. 11/2014 Reg. Inf.



Procura della Repubblica

Direzione Distrettuale Antimafia Trento

Ufficio del Procuratore Distrettuale - dott. Giuseppe AMATO

Al Signor Questore	<u>TRENTO</u>
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri	<u>TRENTO</u>
Al Signor Comandante provinciale della Guardia di Finanza	<u>TRENTO</u>
Ai Signori Comandanti delle Polizie locali del circondario	<u>LL.SS.</u>
Ai Signori Sostituti procuratore della Repubblica	
Ai Signori Comandanti le Sezioni di polizia giudiziaria	
Alla Segreteria Centrale della Procura della Repubblica	<u>SEDE</u>

e, per conoscenza:

Al Signor Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello

Al Signor Presidente del Tribunale TRENTO

Oggetto: Legge 28 aprile 2014 n. 67, contenente deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 100 del 2 maggio 2014; vigente al 17 maggio 2014)

Le novità introdotte dalla legge 28 aprile 2014 n. 67 impongono alcune modalità operative dirette ad implementare il contenuto della dichiarazione/elezione di domicilio da parte della polizia giudiziaria.

Sul punto si è ritenuto opportuno organizzare una serie di incontri tra i magistrati di questo Ufficio.

Il contenuto della dichiarazione/elezione di domicilio.- In esito, per corrispondere alle nuove indicazioni normative, che corrispondono a stringenti indicazioni internazionali, è necessario intervenire sul contenuto dell'atto di dichiarazione/elezione di domicilio, quando a tale atto provveda la polizia giudiziaria [e, ovviamente, quando a tale incumbente provveda il pubblico ministero].

Tale atto deve essere redatto in modo tale da garantire la più ampia consapevole conoscenza da parte dell'indagato, sì da porlo nella condizione di determinarsi scientemente sia in ordine

alle proprie facoltà definitorie [richiesta di sospensione con messa alla prova], sia in ordine alla propria presenza “nel processo” [processo in assenza e sospensione del processo nei confronti degli irreperibili].

In proposito, condizione essenziale ed inderogabile è data dal fatto che **la dichiarazione/elezione di domicilio deve essere redatta dall'organo chiamato a provvedervi [nella specie, la polizia giudiziaria; ma anche il pubblico ministero allorquando ne ricorrano le condizioni] in modo tale da esplicitare con chiarezza all'indagato il “fatto” per cui si procede e gli obblighi che a tale dichiarazione/elezioni conseguono.**

Sotto il primo profilo, l'organo che procede deve rappresentare nel verbale, in modo sintetico, ma chiaro, il “fatto” per cui si procede, facendo riferimento all'episodio oggetto di denuncia ovvero al contenuto della querela presentata nei confronti dell'indagato.

Ad esempio, deve essere indicato che si procede per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, accertato come commesso in un determinato luogo ed in una determinata data.

Ad esempio, deve essere indicato che si procede nei confronti dell'indagato per una querela per appropriazione indebita di una determinata cosa presentata a suo carico da una determinata persona [a tal riguardo, mi sento di rappresentare, con tranquillante chiarezza, che non sussistono ragioni di malintesa riservatezza che ostino alla rappresentazione chiara e precisa del fatto, rispetto al quale il querelante ha chiesto si debba procedere in sede penale].

Sotto il secondo profilo, l'atto deve contenere anche la rappresentazione delle conseguenze della dichiarazione/elezione di domicilio, ben tratteggiate nell'articolo 161, comma 1, c.p.p.; in particolare, l'indicazione dell'obbligo che l'indagato si assume di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto, con la conseguenza che in caso in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore.

A tal proposito, ricordo che, **in difetto di nomina di difensore di fiducia o di riserva, è opportuno comunque procedere alla nomina del difensore di ufficio, secondo la procedura dettagliata dall'articolo 97, comma 2, c.p.p.** Nomina che è anzi obbligatoria quando si deve procedere contestualmente al compimento di un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore (articolo 97, comma 3, c.p.p.).

Lo straniero.- Resta da dire che l'atto deve essere redatto in lingua comprensibile all'indagato allorquando questi non conosca la lingua italiana, secondo le indicazioni dell'articolo 143 c.p.p., come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 32.

E' quindi necessario che, nei confronti degli stranieri, venga esplicitata la conoscenza o no della lingua italiana.

Ciò detto, con riferimento al contenuto dell'atto di dichiarazione/elezione di domicilio, le novità introdotte dalla legge n. 67 del 2014 consigliano di **ulteriormente implementare** il contenuto di tale atto, proprio per rispettare la innovata disciplina della sospensione con messa alla prova e del procedimento a carico di imputati irreperibili.

Sospensione del procedimento con messa alla prova: l'avviso del pubblico ministero per la definizione.- Con riguardo alla prima questione, viene all'attenzione la disciplina dell'avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa in prova (articolo 141 *bis* delle disposizioni di attuazione c.p.p.).

Si tratta di un avviso facoltativo e non obbligatorio [“può” avvisare l'interessato].

E' però opportuno che tale incombente venga coltivato proprio per favorire la possibilmente ampia applicazione dell'istituto deflattivo.

In questa prospettiva, buona soluzione organizzativa è quella, possibilmente soddisfabile grazie alla collaborazione degli organi di polizia giudiziaria operanti sul territorio, di avvisare formalmente l'indagato di tale possibile modalità definitiva, in occasione della redazione del verbale di dichiarazione e/o elezione di domicilio.

L'avviso da parte degli organi di polizia giudiziaria che procedono a rimettere la denuncia/querela, da redigere unitamente al verbale di elezione/dichiarazione di domicilio, deve avere questo contenuto:

“Si avvisa XY, in ottemperanza alla indicazioni generale del Procuratore della Repubblica di Trento, che, laddove ricorrano i presupposti di legge e il reato lo consenta, ha facoltà di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168 *bis* c.p., con conseguente estinzione del reato in caso di esito positivo della prova”.

Sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.- Con riferimento alla nuova disciplina del procedimento in assenza dell'imputato, evidenzio l'importanza del disposto dell'articolo 420 *bis* c.p.p.¹, laddove si stabiliscono le condizioni nella cui ricorrenza può essere celebrato il processo “nell'assenza” dell'imputato.

¹ Questo il testo:

Articolo 420 *bis* c.p.p. (assenza dell'imputato).

1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420 *ter*, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. è altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.

4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di

Nel nuovo sistema scompare l'istituto della contumacia dell'imputato, nel senso che l'assenza [irreperibilità] dell'imputato conduce alla sospensione del procedimento, fuori dei casi tassativi in cui tale condizione, cioè l'assenza, consente lo svolgimento del processo.

Fondamentale è allora il disposto dell'articolo 420 *bis* c.p.p., laddove si stabiliscono le condizioni nella cui ricorrenza può essere celebrato il processo "nell'assenza" dell'imputato.

In sintesi, il processo può essere celebrato "in assenza" dell'imputato quando questi abbia rinunciato a presenziare.

In mancanza di una rinuncia espressa, la volontà consapevole dell'imputato di non partecipare al processo può essere dedotta da una serie di circostanze da cui possa desumersi che egli sia stato effettivamente posto a conoscenza del procedimento penale a suo carico.

Tali circostanze si desumono dal comma 2 dell'articolo 420 *bis* c.p.p.:

- pregressa elezione o dichiarazione di domicilio
- sottoposizione dell'imputato nel corso del procedimento ad arresto, fermo o misura cautelare
- nomina di un difensore di fiducia
- notifica a mani proprie dell'avviso dell'udienza
- conseguita conoscenza "certa" del procedimento conseguita in altro modo
- accertata volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

Il tema da affrontare è quello della elezione/dichiarazione di domicilio [sulle altre questioni, occorre attendere le rime indicazioni della giurisprudenza; in particolare, utili saranno le indicazioni che le Sezioni unite daranno, all'udienza del 17 luglio 2014, sull'articolo 625 *ter* c.p.].

E' pure vero, infatti, che l'avvenuta elezione/dichiarazione di domicilio – giusta il letterale disposto dell'articolo 420 *bis* c.p.p. - è condizione soddisfacente della consapevole conoscenza del procedimento, tale da legittimare lo svolgimento del procedimento in assenza.

Peraltro, pare opportuno, nell'ottica del più ampio rispetto delle garanzie e, soprattutto, onde evitare il rischio di attività processuali inutili, perseguire il risultato della più ampia certezza della consapevole conoscenza degli effetti dell'atto che l'indagato va a firmare.

Tale risultato può essere perseguito in due modi.

Il primo, è quello di dare al verbale di dichiarazione/elezione di domicilio il contenuto di "concretezza" di cui si è detto *supra* : ossia, il verbale deve contenere una chiara, adeguata rappresentazione del "fatto" per cui si procede.

prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.

5. Il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420 *quater* se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo.

Il secondo, è quello di prevedere che l'organo che procede alla redazione del verbale di elezione/dichiarazione di domicilio oltre che l'avvertimento di cui all'articolo 161, comma 1, c.p.p., dia anche l'ulteriore avvertimento degli effetti che ne conseguono in ordine alla conoscenza del procedimento penale da parte dell'interessato e della possibilità che questo potrebbe legittimamente svolgersi in sua "assenza", essendo questi in tale sede "rappresentato" dal difensore ai sensi di quanto disposto dall'articolo 420 bis c.p.p.

In sintesi, si chiede che d'ora in poi:

il verbale di dichiarazione/elezione di domicilio contenga una chiara, esplicita, anche se sintetica, rappresentazione del "fatto" oggetto delle indagini.

Inoltre, la polizia giudiziaria del territorio, tenuta a procedere alla elezione/dichiarazione di domicilio, è necessario che integri il modulo con i seguenti avvertimenti:

"Si avvisa che, a seguito della avvenuta elezione/dichiarazione di domicilio, si ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato e eletto e che, in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore (articolo 161, comma 1, c.p.p.).

Si avvisa, altresì, che, a seguito dell'inoltro della denuncia/querela alla Procura della Repubblica competente, si procederà ad iscrivere procedimento penale rispetto al quale si ha diritto di partecipare e di essere presenti, con la conseguenza che, laddove si rimanesse "assenti", l'esercizio di tale legittima facoltà consentirà comunque di procedere, essendo "rappresentati" dal difensore, di fiducia o di ufficio (articolo 420 bis)".

Si avvisa, infine, che, in ottemperanza alla indicazioni generale del Procuratore della Repubblica di Trento, laddove ricorrano i presupposti di legge e il reato lo consenta, l'indagato ha facoltà di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168 bis c.p., con conseguente estinzione del reato in caso di esito positivo della prova".

La Segreteria centrale, per favorire la circolazione dell'informazione, è pregata di voler provvedere, almeno nella prima fase attuativa, a diffondere la presente alle diverse forze di polizia, in occasione del deposito delle informative.

In tale occasione, le diverse forze di polizia potranno avere gli avvertimenti di interesse anche su supporto informatico o via mail.

Vi ringrazio per l'attenzione e la collaborazione.

Cordiali saluti

Trento, 11 giugno 2014

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Giuseppe Amato

